



1. DEFINIZIONE DEI COMPITI DIDATTICI DEI DOCENTI

1.1 Definizione dei compiti didattici dei professori di ruolo

I compiti didattici dei professori di ruolo comprendono le attività didattiche frontali e le altre attività didattiche e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, con particolare riferimento alla partecipazione agli esami di profitto e agli esami di laurea.

I docenti a tempo pieno sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici non meno di 350 ore, di cui, di norma, 120 ore di didattica frontale.

I docenti a tempo definito sono tenuti a riservare annualmente ai compiti didattici non meno di 250 ore, di cui, di norma, 80 ore di didattica frontale.

1.2 Definizione dei compiti didattici dei ricercatori

Ricercatori a tempo indeterminato

I compiti didattici dei ricercatori a tempo indeterminato comprendono l'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento, fino a un massimo di 350 ore l'anno per i ricercatori a tempo pieno e di 200 ore l'anno per i ricercatori a tempo definito.

Ai ricercatori possono essere affidati, previo consenso ed in base alla loro



disponibilità, compatibilmente con la programmazione didattica definita dai competenti organi accademici attività didattiche frontali consistenti in corsi o moduli curriculari, secondo quanto previsto dalla Legge 240/2010 e dall'art. 49 del D.L. n. 5/2012. Ad essi viene riconosciuto per l'anno accademico o per gli anni accademici in cui svolgono tali corsi o moduli il titolo di professore aggregato, che viene conservato anche nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisca nell'anno successivo a quello di svolgimento di tali corsi e moduli.

Gli impegni didattici dei ricercatori danno luogo a retribuzione aggiuntiva secondo la legislazione vigente ed entro i limiti della disponibilità di bilancio.

Ricercatori a tempo determinato

- * I ricercatori a tempo determinato di **tipo A** (di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge n. 240/2010) destinano alle attività didattiche frontali, di didattica integrativa e alle altre attività didattiche e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, 350 ore per anno accademico se a tempo pieno e 200 ore se a tempo definito, secondo quanto stabilito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro stipulato.
- * I ricercatori a tempo determinato di **tipo B** (di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010) destinano alle attività didattiche frontali, di didattica integrativa e alle altre attività didattiche e di servizio agli studenti 350 per anno accademico, secondo quanto stabilito in termini qualitativi e quantitativi dal contratto di lavoro stipulato.



I professori e ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche a loro attribuite.

2. DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

2.1 Definizione di “attività didattica frontale”

Per attività didattica frontale si intende:

- * lezioni in corsi e moduli curriculari, intese come svolgimento di lezioni in presenza degli studenti in aula, esplicitamente previste in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU) dagli ordinamenti e manifesti-didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico.

- * tutte le altre attività didattiche, quali esercitazioni, tirocini pratici e attività didattiche svolte, anche a piccoli gruppi, in presenza degli studenti in aula, in laboratorio, nelle strutture di assistenza e sul territorio esplicitamente previste in termini di CFU dagli ordinamenti e manifesti didattici dei corsi di laurea, laurea magistrale, e laurea magistrale a ciclo unico.

* Vedi nota

2.2 Definizione di “attività didattica integrativa”

Per attività didattica integrativa si intende ogni attività, approvata dai competenti



Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, volta ad integrare i corsi e moduli curriculari dell'offerta formativa delle strutture didattiche.

2.3 Definizione di “altre attività didattiche”

Per altre attività didattiche si intendono quelle approvate dai competenti Organi accademici e dai Dipartimenti di afferenza, e relative a:

- * attività di verifica dell'apprendimento
- * attività di relatore o tutore delle prove finali
- * partecipazione in qualità di componenti a commissioni per il rilascio del titolo di studio
- * attività svolte nei corsi di dottorato di ricerca
- * attività svolte nelle scuole di specializzazione
- * attività svolte nella Scuola Superiore di Studi Avanzati
- * attività svolte in corsi di insegnamento tenuti all'estero, se svolti a titolo gratuito, preventivamente autorizzati e documentati da attestazioni ufficiali
- * attività svolte nei corsi per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA)
- * attività svolte in pre-corsi o in corsi di recupero non curriculari ufficiali
- * attività svolte nei master, esclusivamente se rese a titolo gratuito

2.4 Definizione di “attività di servizio agli studenti”

Per attività di servizio agli studenti si intendono:

- * ricevimento degli studenti
- * attività di tutorato e orientamento anche presso sedi esterne, comprese le attività previste all'interno di progetti di Alternanza Scuola-Lavoro



- * attività di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di studio, inclusa la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione
- * partecipazione a progetti di sperimentazione didattica e altre attività approvate dai competenti Organi Accademici
- * supervisione di tirocini professionalizzanti post lauream per l'accesso all'esame di stato, anche presso sedi esterne convenzionate, approvati dai competenti organi didattici e ove non diversamente retribuite
- * attività inerenti la mobilità studentesca
- * compiti organizzativi interni.

Per compiti organizzativi interni si intendono in particolare:

- * attività assunte a seguito di elezione/designazione nelle cariche previste dallo Statuto e dai Regolamenti, incluse quelle di:
 - Presidente di Consiglio di Area Didattica o Presidente di Corso di Studio
 - Presidente o componente del Comitato di Monitoraggio di Facoltà
 - Garante degli studenti di Facoltà
 - Difensore Civico degli studenti
 - Presidente o componente della Commissione Paritetica
- * attività relative alla programmazione, gestione, organizzazione, internazionalizzazione e controllo della qualità dei corsi svolte all'interno delle strutture didattiche o delle commissioni di Dipartimento, di Facoltà o di Ateneo, a seguito di formale designazione da parte degli organi accademici competenti.



3) MODALITÀ DI ASSOLVIMENTO DEI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

Vengono considerate come assolvimento di compiti didattici e di servizio agli studenti tutte le attività previste ai punti dal 2.1 al 2.5 delle presenti Linee Guida, solo se rese a titolo gratuito, fatta eccezione per i Ricercatori a tempo indeterminato per i quali è prevista retribuzione aggiuntiva (punto 2.1).

I compiti di attività didattica frontale sono svolti in Ateneo (ovvero in altre Università nel caso di corsi interateneo) all'interno del proprio SSD, ovvero in altri SSD per i quali sia rilevabile un'adeguata competenza, e sono assolti prioritariamente:

- * nei corsi di laurea
- * nei corsi di laurea magistrale
- * nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico

* Vedi nota

Esclusivamente nel caso in cui tutte le attività didattiche programmate nei corsi dell'Ateneo siano coperte come compito didattico da docenti di ruolo e i compiti didattici assegnati al singolo docente nei corsi di cui al precedente elenco non consentano il raggiungimento delle ore da riservare annualmente alla didattica frontale, il singolo docente può essere eccezionalmente autorizzato dalla competente struttura didattica a rendicontare le ore di didattica svolte presso:



- a) le scuole di specializzazione per le quali sia stata approvata da tutte le competenti strutture (Consiglio della Scuola, Dipartimento e Facoltà) la programmazione delle attività didattiche in termini di ore e/o CFU, secondo quanto previsto dal D.I. 4 febbraio 2015 per le scuole di area sanitaria e dai Decreti ministeriali già emanati o da emanare per le scuole afferenti alle altre aree;
- b) i corsi di dottorato di ricerca per i quali sia stata approvata da tutte le competenti strutture (Collegio dei Docenti, Dipartimento, Facoltà) la programmazione delle attività didattiche prevedendo insegnamenti in termini ore e/o CFU;
- c) i corsi di insegnamento svolti presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati, debitamente approvati in termini di CFU e/o ore dal Comitato di indirizzo della Scuola stessa;
- d) i corsi di insegnamento tenuti all'estero, se svolti a titolo gratuito, preventivamente autorizzati e documentati da attestazioni ufficiali (accordo tra le Università, nulla osta della Facoltà e certificazione dell'Università ospitante dell'attività svolta in termini di ore di didattica erogata).

3.1 Riduzione dei carichi didattici

Il Rettore può rinunciare al proprio impegno didattico o ridurlo, dandone comunicazione all'Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio.

È ammessa, in relazione all'assunzione di specifiche cariche accademiche e su richiesta dell'interessato, la riduzione fino al 50% dell'impegno orario previsto. Le cariche accademiche che danno luogo alla richiesta di riduzione sono:

- Prorettore Vicario;



- Preside di Facoltà;
- Direttore di Dipartimento.

Sono fatte salve ulteriori fattispecie previste dalla normativa vigente. Per i Presidi e il Prorettore Vicario, l'autorizzazione è concessa dal Rettore. Per i Direttori l'autorizzazione è concessa annualmente dal Preside e/o Giunta di Facoltà previa delibera favorevole del Dipartimento di afferenza.

4) CERTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

I professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato e i ricercatori a tempo determinato sono tenuti a dichiarare, in apposito registro telematico predisposto dall'Ateneo, tutte le attività didattiche di servizio agli studenti svolte in ciascun anno accademico secondo le modalità previste. In particolare, per tutte le attività di didattica frontale (vedi il punto 2.1) e le relative attività di verifica di apprendimento nonché le eventuali ulteriori attività ad essa ricondotte (si veda al precedente punto 3, lettera a, b, c, d) andranno indicati: i contenuti, la durata, il giorno, l'ora e il luogo di svolgimento e gli estremi delle autorizzazioni, laddove previste.

5) VERIFICA E CONTROLLO DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE E DI SERVIZIO AGLI STUDENTI

Il Direttore del Dipartimento, il Presidente del CAD o il Presidente del CdS, il Preside, il Garante degli Studenti e i responsabili delle attività di cui al punto 3,



lettere a,b,c,d, nonché il Rettore, ognuno per la parte di propria competenza, possono effettuare, anche per delega, azione di vigilanza durante l'espletamento dell'attività didattica e di servizio agli studenti dei docenti, volte a verificare l'effettivo e personale svolgimento dei compiti assegnati.

Spetta al Presidente del CAD o del CdS in cui il docente eroga la sua attività didattica o di servizio vigilare tempestivamente sul rispetto degli adempimenti connessi all'offerta formativa e alla programmazione didattica, anche avvalendosi di strumenti informatici messi a disposizione dall'Ateneo.

Il Direttore del Dipartimento prende conoscenza delle dichiarazioni sottoscritte dai docenti con Firma Digitale e attesta che quanto dichiarato sia conforme ai compiti didattici attribuiti al docente dalla competente struttura didattica.

* Nota

Per le attività didattiche svolte per il corso di laurea a Statuto speciale in Ingegneria Aerospaziale, vale quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 24 maggio 2016 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 giugno 2016.